

COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

Regolamento di Acustica

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 27.11.2002

- Modificato con delibera di C.C. n. 18 del 25.06.2003 (art.26).-
- Modificato con delibera di C.C. n. 27 del 07.07.2003 (art. 26).-
- Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 29.07.2016 (art. 26).-
- Modificato con delibera di C.C. n. __ del __.07.2018 (art. 26).-

INDICE

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	
<u>ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO...</u>	
<u>ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE.....</u>	<u>8</u>
<u>Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI.....</u>	
<u>CAPO 1 - NORME TECNICHE.....</u>	
<u>ART. 7 IMPIANTI E ATTREZZATURE.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 8 ORARI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 9 LIMITI MASSIMI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 10 EMERGENZE.....</u>	<u>9</u>
<u>CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE.....</u>	
<u>ART. 11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 12 LAVORI DI BREVE DURATA.....</u>	<u>9</u>
<u>Sezione 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO,</u>	
<u>OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO</u>	
<u>(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari e assimilabili).....</u>	
<u>CAPO 1 - NORME TECNICHE.....</u>	
<u>ART. 13 DEFINIZIONI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 15 LIMITI E ORARI.....</u>	<u>10</u>
<u>CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE.....</u>	
<u>ART. 16 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 17 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE</u>	
<u>ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.....</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE</u>	
<u>DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO.....</u>	
<u>ART. 18 LIMITI MASSIMI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 19 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 20 ORARI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 21 ESTENSIONI DI ORARI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 22 REVOCA AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 23 RILASCIO AUTORIZZAZIONI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 24 DEROGHE DI ORARIO.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 25 DISPOSITIVI LIMITANTI IL RUMORE.....</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO IV - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE.....</u>	
<u>ART. 26 MACCHINE DA GIARDINO/MACCHINE AGRICOLE/MACCHINE EDILI.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 27 MACCHINE AGRICOLE</u>	<u>13</u>
<u>ART. 28 ALTOPARLANTI.....</u>	<u>14</u>

ART. 29 CANNONCINI ANTISTORNO.....	14
ART. 30 RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO.....	14
TITOLO V - ABITAZIONI PRIVATE.....	
ART. 31 USO DI ELETTRODOMESTICI E IMPIANTI SONORI.....	15
ART. 32 IMPIANTI TECNICI.....	15
TITOLO VI - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE.....	
ART. 33 SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE.....	16
ART. 34 SIRENE INDUSTRIALI.....	16
ART. 35 DEROGHE.....	16
ART. 36 ALLARMI ACUSTICI.....	16
ART. 37 USO DELLE CAMPANE.....	16
TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	
ART. 38 ACCERTAMENTI.....	17
ART. 39 MISURAZIONI E CONTROLLI.....	17
ART. 40 SANZIONI.....	17
ART. 41 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI.....	17
ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI.....	17
ALLEGATO I - CANTIERI EDILI.....	18
ALLEGATO II - CANTIERI STRADALI.....	19
ALLEGATO III - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA.....	20
ALLEGATO IV - COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA.....	23
ALLEGATO V - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA.....	24
ALLEGATO VI - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.).....	25
APPENDICE.....	25
CAT.....	27

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.
- Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
- Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva), sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti a uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento:	
		diurno (6.00 - 22.00)	notturno (22.00 - 06.00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - Leq in dB(A):

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), a eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.

ART. 3 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano com.le di classificazione acustica. Il Comune, entro n. 30 (trenta) giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei PdRA, il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Verona, e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda Sanitaria Locale.

ART. 4 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, c. 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti di rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti com.li di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14.11.1997, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta com.le, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione d'impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, c. 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, c. 2 della L. 447/95.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 6 DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

CAPO 1 - NORME TECNICHE

ART. 7 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre, dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili. Per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e i comportamenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 c. g L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART. 8 ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, o assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, al di sopra dei limiti di zona, è consentita nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle **14.00** alle ore **18.00** durante la vigenza dell'ora solare;
- b) nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore **8.00** alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 durante la vigenza dell'ora legale. **(Modificata con delibera di C.C. n. 54/02).**-

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

ART. 9 LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è di 65 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 60dB (A) a finestre chiuse. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

ART. 10 EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

CAPO 2 – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 11 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi proposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora, ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

ART. 12 LAVORI DI BREVE DURATA

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a n. 3 (tre) ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

(manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili)

CAPO 1 - NORME TECNICHE

ART. 13 DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (es.: piano-bar, serate musicali dal vivo, diffusione musicale, ecc.), allorché non superino complessivamente n. 15 (quindici) giornate nell'arco di un anno.

ART. 14 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Salvo quanto previsto all'art. 13 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio, come specificato nell'art. 4 c. 1 lett. "a" della L. 447/95.

Le attività di cui all'art. 13 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti a esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

ART. 15 LIMITI E ORARI

Lo svolgimento nel territorio com.le delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 13 è consentito nei limiti e orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano, e il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione e altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio com.le.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti a uso privato potenzialmente esposti a livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel *Titolo III*, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno n. 60 (sessanta) secondi (LAeq, 1 m).

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 16 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio com.le compresa nell'art. 13 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno n. (trenta) 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, come da allegato 4 al presente regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese, ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno n. 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della attività, come da allegato 5. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei Servizi interessati (ASL, ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole, ovvero in zone poste in classe 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

ART. 18 LIMITI MASSIMI

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno n. 60 (sessanta) secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

ART. 19 CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso.

Qualora a una richiesta di valutazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, c. 1 dei D.P.R. 22.04.1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

ART. 20 ORARI

Agli esercizi pubblici è consentito:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24.00,
- b) l'effettuazione di spettacoli a intrattenimento musicale all'interno del locale fino alle ore 02.00.

(Modificata con delibera di C.C. n. 54/02).-

ART. 21 ESTENSIONI DI ORARI

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 02.00 in assenza di lamenti e in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamenti.

ART. 22 REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 20 e 21 nel caso di accertate e fondate lamenti, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

ART. 23 RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 02.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di

insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 17.

ART. 24 DEROGHE DI ORARIO

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 20, 21 e 23 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

ART. 25 DISPOSITIVI LIMITANTI IL RUMORE

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore **23.00** sono tenuti a installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura, e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica. **(Modificata con delibera C.C. n. 54/02).**-

TITOLO IV ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE

ART. 26 MACCHINE RUMOROSE

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio **nonché agricoli** è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato nei seguenti periodi:

1. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 durante la vigenza dell'ora solare;
2. nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;
3. nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 08.00 alle 12.00.

Nel periodo dal 15 marzo al 15 ottobre nei giorni festivi è proibito l'uso delle macchine suddette. - (Modifica disposta con delibera di C.C. n. 18/03).-

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio **ed agricoli**, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Nel periodo dal sabato precedente la domenica delle palme al mercoledì dopo Pasqua e dalla domenica prima dell'Ascensione alla prima domenica di ottobre, ad eccezione dei lavori inerenti opere pubbliche, i lavori eseguiti con **autoveicoli e attrezzature in genere utilizzate per le grandi demolizioni (quali, a mero titolo di esempio, martellone demolitore e picconatore)** ad una distanza inferiore a **100 ml.** da qualsiasi struttura ricettiva alberghiera, ricettiva all'aperto, unità ammobiliate ad uso turistico, case per vacanze o alloggi turistici devono essere obbligatoriamente sospesi. **(Modifica disposta con delibera di C.C. n. __/2018).-**

La sospensione non opera nel caso in cui il legale rappresentante dell'impresa che effettua i lavori, il committente e il gestore delle attività-turistico ricettive interessate all'interno del raggio così come definito sottoscrivano una dichiarazione di "Accordo di normale tollerabilità" che contenga l'indicazione del periodo di esecuzione e degli orari dei lavori. L'Accordo deve essere depositato al protocollo del Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio-lavori.

Nel medesimo periodo, sempre ad eccezione dei lavori inerenti opere pubbliche, i lavori eseguiti con macchine di media rumorosità (quali ad esempio taglia-asfalto a disco; sega a disco; perforatore elettrico, idraulico o pneumatico; autoveicoli in genere con peso totale a terra superiore ad 80 quintali; rullo compressore; escavatore; pala meccanica) ad una distanza inferiore a 100 ml. da qualsiasi struttura ricettiva alberghiera, ricettiva all'aperto, unità ammobiliate ad uso turistico, case per vacanze o alloggi turistici possono essere effettuati esclusivamente dalle 09.30 alle 11.30, mentre devono essere obbligatoriamente sospesi nelle giornate festive ed il sabato. (Modifica disposta con delibera di C.C. n. __/2018).-

ART. 27 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, la coltivazione e la silvicoltura dei fondi, in deroga ai limiti della classificazione acustica, è consentito dalle ore 06.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 06.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. **(STRALCIATO CON DELIBERA C.C. N. 18/2003).-**

ART. 28 ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

ART. 29 CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: **08.00** - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: **14.00** - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti (**Modifica disposta con delibera di C.C. n. 54/02**).

ART. 30 RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.

TITOLO V ABITAZIONI PRIVATE

ART. 31 USO DI ELETTRODOMESTICI E IMPIANTI SONORI

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio, televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, dev'essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

ART. 32 IMPIANTI TECNICI

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse dev'essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

TITOLO VI

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

ART. 33 SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

ART. 34 SIRENE INDUSTRIALI

Negli stabilimenti industriali, l'uso delle sirene è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00 per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

ART. 35 DEROGHE

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 34 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART. 36 ALLARMI ACUSTICI

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici o autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico dev'essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART. 37 USO DELLE CAMPANE

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore **07.00** alle ore **21.30** e per un periodo continuativo non superiore a **cinque** minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore **07.00** alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a **cinque** minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

**Gli orari suddetti si riferiscono agli scampanii e non ai rintocchi delle singole campane.-
(Modifica disposta con delibera di C.C. n. 54/02).-**

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 ACCERTAMENTI

La natura e il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 01.03.91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti a eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

ART. 39 MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare, i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.; qualora l'A.R.P.A. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro n. 30 (trenta) giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

ART. 40 SANZIONI

Il mancato rispetto del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e all'art. 17 della L.R. n. 21/1999; prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee sancite nel presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro **103,00** a Euro **516,00**;
- b) alla stessa sanzione soggiace chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga alle disposizioni definite nel presente regolamento;
- c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone particolarmente sensibili di cui all'art. 2, c. 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 1.032,00.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART. 41 SOSPENSIONE, REVOCA, AUTORIZZAZIONI

Per le strutture di cui al *Titolo III*, il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 all'interno e all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al *Titolo II – Sezione 1* e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI - ABROGAZIONI

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE
Allegati al Regolamento di Acustica

ALLEGATO I
CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore **14.00** alle ore **18.00** durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore **08.00** alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO II CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore **07.00** alle ore **20.00**, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

marca
da bollo

ALLEGATO III

(Cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

(Legge n. 447/95 art. 6 comma 1 lettera h – D.P.C.M. 14/11/1997 – L.R. 10/05/1999 n.21 – art.7)

AL SINDACO
DEL COMUNE DI XXXX

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

domiciliato/a a _____ (____) via _____ n. _____

tel. _____ fax _____ mob. _____

e-mail _____ PEC _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della ditta _____

con sede legale in _____

(località, via, n. civico, telefono, fax, e-mail, PEC)

CHIEDE

(ai sensi dell'art. 6 della L. n. 447 del 26.10.1995 e del regolamento com.le di attuazione del D.P.C.M. 01.03.1991,
l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14.11.1997
e/o agli orari previsti dal regolamento com.le per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature)

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

tipo di attività: cantiere in sede fissa cantiere in sede mobile

da effettuarsi in _____ via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni: _____

Entità della deroga richiesta: _____;

livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata (in dB(A)): _____;

descrizione di eventuali strumenti per il controllo del rumore _____

ALLEGA:

- **dichiarazione di conformità** alla direttiva CEE recepita con D.M. 2811.1987 n. 588 (per i cantieri);
- **planimetria** dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici, gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate, le abitazioni vicine e la loro distanza (OBBLIGATORIA);
- **schede tecniche** macchinari;
- documentazione tecnica relativa agli **eventuali strumenti per il controllo del rumore**;
- documentazione tecnica relativa alle **misure previste per il contenimento delle emissioni sonore**;
- relazione tecnico-descrittiva su sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

Riferimento per eventuali comunicazioni:

Cognome e nome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Indirizzo: _____

Tel./fax/mob.: _____

e-mail/PEC: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

In fede.

data _____

Firma

marca
da bollo

ALLEGATO IV

(cantieri, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI XXXX

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

con sede legale in _____

(località, via, n. civico, telefono, fax, e-mail, PEC)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in: _____

_____.

A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. relazione tecnico-descrittiva su sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

Firma

marca
da bollo

ALLEGATO V

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI XXXXX

Il/La sottoscritto/a _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

con sede legale in _____

(località, via, n. civico, telefono, fax, e-mail, PEC)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale e a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva su sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica.

In fede.

data _____

Firma

ALLEGATO VI

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara e inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.);
6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
7. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla L. n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e a individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
8. descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate e i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati;
9. qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (O CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	15.00–24.00 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	>1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	65	15.00–24.00 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	<1000	1 giorno	15	65	15.00–24.00 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente <1000	<=15	15	65	24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente <1000	>15	>15	65	23.30	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagra paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi, dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	09.00-13.00 15.00-24.00	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano